



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 – C.F. 80056780820
Tel. 091/8661056 – PEO paic861009@istruzione.it – PEC paic861009@pec.istruzione.it



Circ. n° 33 del 03/10/2022

Destinatari:

- Personale docente
- Personale ATA
- Studentesse e Studenti – classi
- Genitori – Responsabili
- Sito Web

e p.c.

- DS
- DSGA
- RSU e TAS
- RLS
- RSPP
- FS Sicurezza
- Presidenza Cdl

I.C.S.-"L.LANZA-B. DI CARINI"-CARINI
Prot. 0009258 del 03/10/2022
I (Uscita)

OGGETTO: isolamento e regime di auto sorveglianza in ambito scolastico.

VISTO il protocollo d'istituto di prevenzione della diffusione del COVID19;

VISTA la nota dell'USR per il Veneto prot. n. 20724 del 27.09.2022 ad oggetto *indicazioni relative alle misure di prevenzione per il COVID in ambito scolastico e nei servizi per l'infanzia (a.s. 2022/2023)*;

VISTA la risposta fornita dall'HELP DESK del MIUR in merito alla gestione dei casi positivi in ambito scolastico e che di seguito si riporta integralmente:

"Con riferimento al quesito in oggetto si rappresenta che, in relazione alla gestione di contatti con casi positivi al Covid-19, il vademecum per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 (vademecum a.s. 2022/2023) indica che non sono previste misure speciali per il contesto scolastico e che, pertanto, trovano applicazione le regole generali previste per i contatti di casi Covid-19 confermati di cui alla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30 marzo 2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19".

La suddetta circolare ministeriale prevede che coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 sono assoggettati al regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Quanto alla definizione di "contatto stretto" si rinvia al contenuto della FAQ del Ministero della Salute "Qual è la definizione di "contatto stretto" o "ad alto rischio?" rinvenibile al seguente link: Test diagnostici, contact tracing, isolamento e autosorveglianza (salute.gov.it).

Si precisa inoltre che, con riferimento al concetto di "contatti stretti", non vi è distinzione fra alunni e docenti.

Infine, quanto alla fornitura di mascherine FFP2, non sono previste, a normativa vigente, misure ed indicazioni specifiche.

Per la gestione dei casi positivi si rimanda alla nota del Ministero della Salute n. 72611 del 01/09/2022, che conferma la misura dell'isolamento della durata di cinque giorni (per casi asintomatici o asintomatici da almeno due giorni ed in presenza di test finale, antigenico o molecolare, negativo) oppure di quattordici giorni dal primo tampone positivo (in caso di positività persistente, a prescindere dall'effettuazione del test)";





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Laura Lanza - Baronessa di Carini

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 – C.F. 80056780820
Tel. 091/8661056 – PEO paic861009@istruzione.it – PEC paic861009@pec.istruzione.it



VISTA la nota del Ministero della Salute n. 37615 del 31.08.2022 ad oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19;

si informa la comunità scolastica che, fino ad ulteriore comunicazione, saranno in vigore le seguenti misure di prevenzione del rischio di diffusione del COVID-19.

1. ISOLAMENTO IN CASO DI POSITIVITA'

Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, **l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni**, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento.

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine **del 14° giorno** dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

2. DEFINIZIONE DI CONTATTO DI CASO

Un **contatto di un caso COVID-19** è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

3. DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato in ambito scolastico può essere (elenco non esaustivo):

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

4. REGIME DI AUTOSIRVEGLIANZA

I contatti stretti di casi in ambito scolastico (alunni e personale scolastico) saranno obbligatoriamente tenuti a:





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini



Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 – C.F. 80056780820
Tel. 091/8661056 – PEO paic861009@istruzione.it – PEC paic861009@pec.istruzione.it

- utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie **FFP2**, al chiuso (dentro la scuola) o in presenza di assembramenti (anche fuori dagli edifici), per **dieci giorni dall'ultimo contatto**;
- monitoraggio delle proprie condizioni di salute con esecuzione del test antigenico o molecolare nel caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

L'obbligo della mascherina FFP2 in auto sorveglianza decade per le persone con patologie o disabilità incompatibili con il suo utilizzo, per coloro che devono comunicare con una persona diversamente abile in modo da non poter fare uso del predetto dispositivo e per i soggetti impegnati in attività sportive, all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio (DL 24/2022 convertito nella L. 52/2022, art. 4, c.2).

Per maggiori informazioni si suggerisce la consultazione del sito del Ministero della Salute:

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244>

Tutto il personale è tenuto al monitoraggio delle misure indicate dalla presente circolare e a comunicare al Dirigente Scolastico o alla referente Covid-19 prof.ssa Claudia Venza o ai referenti di plesso eventuali mancate applicazioni delle suddette misure.

Il Dirigente Scolastico

